



Il Prefetto della Provincia di Napoli

prot. Area I O.S.P.

Napoli, *data del protocollo*

VISTI

i precedenti provvedimenti adottati dallo scrivente *ex art. 2 T.U.L.P.S. n. 505525 del 31 dicembre 2024, n.130068 del 27 marzo 2025, n.194818 del 13 maggio 2025, n. 263192 del 30 giugno 2025, n. 327398 del 13 agosto 2025*, con cui è stato disposto il divieto di stazionare in alcune zone cittadine del Comune di Napoli, ai soggetti, già destinatari di segnalazioni all'Autorità giudiziaria per alcune tipologie di reati, che assumano atteggiamenti aggressivi, minacciosi o insistentemente molesti, determinando un pericolo concreto per la sicurezza pubblica, tali da ostacolare la libera e piena fruibilità di quelle aree, da parte della cittadinanza, ordinando, conseguentemente, l'allontanamento dei trasgressori da tali zone, ad opera delle Forze di polizia che ivi svolgono servizi di controllo del territorio, vigilanza e prevenzione

CONSIDERATO CHE

avverso i suindicati provvedimenti n. 130068 del 27/03/2025 e n. 263192 del 30/06/2025 è stato presentato ricorso innanzi al T.A.R. Campania - Napoli che, con sentenza n. 5699 del 22/07/2025 (R.G. 2644/2025), ha dichiarato l'illegittimità dell'ordinanza n. 130068 del 27/03/2025 ed ha annullato l'ordinanza n. 263192 del 30/06/2025, ritenendo – in sintesi – che le proroghe, così disposte, abbiano implicato la violazione del principio della temporaneità degli effetti dei provvedimenti contingibili ed urgenti, e che, dagli enunciati del provvedimento, non si desume l'esistenza di una situazione di grave, imprevista ed imprevedibile emergenza per la sicurezza pubblica non fronteggiabile con gli strumenti ordinari dell'ordinamento e sostenendo che tali situazioni devono essere affrontate e risolte utilizzando i normali strumenti previsti dall'ordinamento e non un provvedimento amministrativo che introduce una misura limitativa della libertà di circolazione applicabile a un numero indeterminato di soggetti e a vaste aree della città così violando il principio della temporaneità degli effetti delle ordinanze contingibili e urgenti;

CONSIDERATO

altresì, che la citata sentenza del T.A.R. Campania - Napoli n. 5699 del 22/07/2025 è stata impugnata da questa Amministrazione innanzi al Consiglio di Stato, che, con ordinanza cautelare n. 3518 pubblicata il 26/09/2025 (R.G. 6772/2025), ha accolto l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia della pronuncia di primo grado, evidenziando che “*[...] appare apprezzabile l'interesse pubblico dedotto a supporto dell'istanza di sospensione degli effetti della sentenza impugnata, stante l'effetto conformativo che dalla stessa promana e che si riflette su future determinazioni analoghe a quelle qui impugnate [...]’*”;

VISTO

altresì, il successivo provvedimento prot. n. 413965 del 16 ottobre 2025, adottato *ex art. 2 T.U.L.P.S.*, con cui è stata disposta la proroga dell'efficacia della succitata ordinanza prefettizia n. 327398 del 13



Il Prefetto della Provincia di Napoli

agosto 2025, nonché l'istituzione di zone a vigilanza rafforzata in ulteriori aree urbane del Comune di Napoli, sino al 15 gennaio 2026;

CONSIDERATO CHE

la questione è stata nuovamente analizzata nella seduta del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica del 14 gennaio 2026 alla luce dei rilevanti e positivi risultati dei controlli effettuati dalle Forze di polizia a partire dall'entrata in vigore delle precedenti ordinanze *ex art. 2 T.U.L.P.S.* per questo capoluogo cittadino, e in tale sede, il Consesso, ha condiviso la persistente e perdurante attualità di concrete esigenze di implementazione della sicurezza urbana in determinate aree urbane, rinviando la trattazione dell'argomento ad una successiva riunione al fine di consentire ulteriori approfondimenti istruttori;

CONSIDERATO,

pertanto, che la questione è stata analizzata nella seduta del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica del 16 gennaio 2026 e, in tale sede, il Consesso ha esaminato e condiviso la proposta della Questura di Napoli per l'istituzione della zone a vigilanza rafforzata nelle seguenti aree urbane:

1	AREA COROGLIO	Via Coroglio, discesa Coroglio, via Nisida, via Pasquale Leonardi Cattolica (da via Coroglio all'incrocio con via Cavallegeri d'Aosta), via Bagnoli (da via Nuova Agnano all'incrocio con piazza Bagnoli), piazza Bagnoli, via di Pozzuoli (fino ai limiti con il comune di Pozzuoli) e via Campi Flegrei, Via Miseno, via Maiuri, Via Campana, Via Napoli
2	AREA MERGELLINA E CARACCIOLI	Via Mergellina, piazza Sannazaro, via Sannazaro, via Francesco Caracciolo, piazza Vittoria, via riviera di Chiaia fino a Piazza della Repubblica, piazza della Repubblica, viale Anton Dohrn, via Partenope, Viale Gramsci, via Pergolesi, via Galiani, via Tommaso Campanella, via Chiaramone



Il Prefetto della Provincia di Napoli

3	AREA PORTA CAPUANA	Corso Garibaldi, Piazza Principe Umberto, piazza S. Francesco di Paola, Via Casanova, Piazza Leone, Porta Capuana, via Alessandro Poerio, Via Alfonso D'Aragona, Via Carriera Grande fino a Piazza E. de Nicola, Via Poerio, Piazza Garibaldi, Via Stanislao Mancini, Via Annunziata, Piazza Calenda, Via Pietro Colletta, Porta Capuana, Piazza E. De Nicola, Via Cesare Rosaroll, vico Vasto a Capuana, vico Martiri D'Otranto
4	AREA PIAZZA BELLINI E PIAZZA DANTE	C.so Umberto, Via Seggio del Popolo, Via dei Cimbri, Piazza Museo Filangieri, Via Duomo, Via Foria, Piazza Cavour, Piazza Museo, Via Pessina, Via Broggia, Via Costantinopoli, Vico S. Aniello a Caponapoli, Piazzetta S. Andrea delle Dame, Via del Sole, Piazza Miraglia, Via S. Pietro a Maiella, Piazza Bellini, Via Santa Maria di Costantinopoli, Piazza Museo Nazionale, Via Salvator Rosa, Via F. S. Correra, Piazza Dante, Piazza Sette Settembre, Via Mezzocannone, Largo San Giovanni Maggiore Pignatelli, via Banchi Nuovi e piazza Scipione Ammirato
5	AREA BARRA	Piazza Bisignano, via Villa Bisignano, Corso Sirena, Corso Bruno Buozzi, via Nicola Stigliola, via Luigi Martucci, via Bernardo Quaranta, Via Suor Maria della Passione Beata

VISTA la conforme proposta della Questura di Napoli del 16 gennaio 2026, prot. ingr.n.0018740, in cui è stato rappresentato che, nelle aree sopra indicate, ricadenti del territorio del Comune di Napoli, si registrano anche assembramenti di persone dediti a comportamenti illegali che determinano la compressione della libertà dei cittadini, indicando in maniera dettagliata le vie meritevoli di mirati e specifici interventi in linea con le indicazioni ministeriali;

VALUTATO CHE:

- sussistono attuali e concrete esigenze di implementazione della sicurezza urbana in determinate aree del territorio comunale, come individuate nella nota della Questura di Napoli del 16 gennaio 2026;
- nelle aree urbane in rassegna si evidenzia un significativo incremento di episodi di microcriminalità, spaccio di sostanze stupefacenti e fenomeni di degrado urbano, nonché un'incidenza di reati di natura predatoria, come furti, scippi e rapine, che contribuiscono a generare un diffuso senso di insicurezza tra i residenti, oltre ad un aumento di fenomeni di disturbo della quiete pubblica, legati principalmente ad assembramenti di giovani in strada ed al transito di scooter fino a tarda notte;



Il Prefetto della Provincia di Napoli

- nelle aree in argomento la presenza di soggetti già segnalati, denunciati ed arrestati dalle Forze di Polizia in quanto dediti a comportamenti illegali, è peraltro oggetto di numerosi esposti da parte di associazioni di categoria, comitati di cittadini o singoli residenti che lamentano la mancata piena fruibilità di spazi pubblici, esprimendo sentimenti di apprensione;
- talune delle aree in argomento, inoltre, si caratterizzano per la presenza di numerosi esercizi di ristorazione, discoteche e locali notturni ed il verificarsi di connessi episodi di *movida* violenta e molesta, risse, aggressioni per futili motivi, atti di vandalismo, consumo eccessivo di alcool e inquinamento acustico, fenomeni che rendono necessario seguitare a fornire una risposta immediata ed efficace alle istanze di sicurezza della cittadinanza, nel caso della presenza di soggetti molesti, ovvero dediti a condotte illecite, tali da costituire concreto pericolo per l'ordinato vivere civile;
- alla luce dei rilevanti e positivi risultati dei controlli effettuati dalle Forze di polizia a partire dall'entrata in vigore delle precedenti ordinanze *ex art. 2 T.U.L.P.S.* per questo capoluogo cittadino, si condivide la necessità di istituire apposite zone a vigilanza rafforzata;
- le misure di intervento di natura eccezionale e temporanea presso le specifiche aree urbane di questo Comune, sopra indicate, particolarmente interessate da fenomeni di criminalità e degrado, consentono di fornire una risposta immediata ed efficace alle istanze di sicurezza della cittadinanza, nel caso della presenza di soggetti molesti, ovvero dediti a condotte illecite, tali da costituire concreto pericolo per l'ordinato vivere civile, consentendone l'allontanamento a tutela della pubblica sicurezza, del pacifico godimento degli spazi urbani e della fruizione delle infrastrutture di trasporto;
- neppure una programmazione di interventi volti al controllo dei territori e delle zone cittadine che presentano maggiori rischi per la sicurezza urbana, quali operazioni congiunte delle Forze di polizia, anche con modalità "*Alto impatto*", si rivela uno strumento adeguato e di pronta attivazione, idoneo ad assicurare la piena agibilità e fruibilità dello spazio pubblico da parte dei cittadini;
- le suesposte criticità per l'ordine e la sicurezza pubblica non sono fronteggiabili con i consueti servizi di polizia locale, come pure è emerso da vicende pregresse: l'ordinario stanziamento di uomini e mezzi va integrato da ulteriori misure di carattere straordinario, volte a scongiurare e prevenire situazioni foriere di contingenti ed imprevedibili pericoli per la sicurezza pubblica;
- il ricorso allo strumento straordinario *ex art. 2 T.U.L.P.S.* si rivela l'unico utilizzabile per garantire in sicurezza l'accessibilità e l'utilizzo, da parte della cittadinanza, delle zone individuate ad alto rischio, anche tramite la misura dell'allontanamento delle persone, già gravate da precedenti specifici, che assumano atteggiamenti incompatibili con la vocazione e la destinazione delle predette aree, impedendone la libera fruizione;
- alla luce di tutti i suindicati elementi, l'esigenza di sicurezza – garantita dall'applicazione delle misure in esame, che consentono di allontanare esclusivamente persone con precedenti specifici e che pongano in essere condotte moleste, incompatibili con la vocazione e la destinazione delle individuate aree urbane, impedendone la libera fruizione, e, pertanto, foriere di insicurezza – si rivela, nel caso di specie, prevalente rispetto alla temporanea ed



Il Prefetto della Provincia di Napoli

eccezionale limitazione alla libertà di circolazione negli spazi pubblici sopra definiti, al fine di assicurarne la libera e sicura fruibilità da parte dei cittadini;

RITENUTO CHE

- le misure disposte ai sensi dell'art. 2 T.U.L.P.S. siano da reputarsi assolutamente necessarie e tali da garantire la tutela della sicurezza urbana, coniugando adeguatamente la libertà di circolazione con la sicurezza e l'ordine pubblico, in modo proporzionato ed equilibrato e con il minor sacrificio possibile degli interessi concorrenti, anche alla luce delle direttive del Ministero dell'Interno che, da ultimo, con circolare n. 61694 del 28 luglio 2025 ha ribadito che *"le zone rosse si sono rivelate un utile ed incisivo strumento a disposizione delle autorità di pubblica sicurezza e delle forze di polizia nell'azione quotidiana di prevenzione, consentendo di allontanare persone con precedenti specifici che reiterano azioni moleste e foriere di insicurezza in luoghi molto frequentati, quali, tra gli altri, le stazioni ferroviarie, le zone della movida e le aree ad alta intensità di attività commerciali"*;
- le misure in rassegna costituiscono strumenti essenziali per garantire la civile convivenza, talvolta compromessa da condotte e situazioni, quali assembramenti molesti, occupazioni abusive di aree pubbliche, danneggiamenti, incuria, degrado, fenomeni di microcriminalità, che, quando assumono connotazione sistematica, non possono essere adeguatamente fronteggiate con le ordinarie misure di prevenzione e di controllo;

CONSIDERATO CHE

l'individuazione di aree sottoposte a vigilanza rafforzata, con possibilità per le Forze dell'ordine di predisporre un intervento immediato a tutela della sicurezza urbana, mediante l'allontanamento di soggetti con precedenti specifici, che assumano comportamenti molesti, costituisce, allo stato, una misura necessaria al fine di mettere in sicurezza i perimetri urbani più problematici, per prevenire e contrastare l'insorgenza di condotte di diversa natura, che sono di ostacolo al pieno godimento di determinate aree pubbliche;

RITENUTO CHE

allo stato, al fine di fronteggiare efficacemente le sopra evidenziate criticità di ordine e sicurezza pubblica, non appare utile ricorrere a diversi strumenti e, anzi, appare necessario **adottare, a carattere straordinario e per il tempo strettamente necessario, individuato in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica del 16/01/2026, con decorrenza immediata e fino al 16 aprile 2026, un provvedimento, ai sensi dell'art. 2 T.U.L.P.S., che preveda una alta vigilanza nelle zone sotto indicate:**



Il Prefetto della Provincia di Napoli

AREE D'INTERVENTO INDIVIDUATE NEL COMUNE DI NAPOLI

1	AREA COROGLIO	Via Coroglio, discesa Coroglio, via Nisida, via Pasquale Leonardi Cattolica (da via Coroglio all'incrocio con via Cavalleggeri d'Aosta), via Bagnoli (da via Nuova Agnano all'incrocio con piazza Bagnoli), piazza Bagnoli, via di Pozzuoli (fino ai limiti con il comune di Pozzuoli) e via Campi Flegrei, Via Miseno, via Maiuri, Via Campana, Via Napoli
2	AREA MERGELLINA E CARACCIOLO	Via Mergellina, piazza Sannazaro, via Sannazaro, via Francesco Caracciolo, piazza Vittoria, via riviera di Chiaia fino a Piazza della Repubblica, piazza della Repubblica, viale Anton Dohrn, via Partenope, Viale Gramsci, via Pergolesi, via Galiani, via Tommaso Campanella, via Chiaramonte
3	AREA PORTA CAPUANA	CORSO Garibaldi, Piazza Principe Umberto, piazza S. Francesco di Paola, Via Casanova, Piazza Leone, Porta Capuana, via Alessandro Poerio, Via Alfonso D'Aragona, Via Carriera Grande fino a Piazza E. de Nicola, Via Poerio, Piazza Garibaldi, Via Stanislao Mancini, Via Annunziata, Piazza Calenda, Via Pietro Colletta, Porta Capuana, Piazza E. De Nicola, Via Cesare Rosaroll, vico Vasto a Capuana, vico Martiri D'Otranto
4	AREA PIAZZA BELLINI E PIAZZA DANTE	C.so Umberto, Via Seggio del Popolo, Via dei Cimbri, Piazza Museo Filangieri, Via Duomo, Via Foria, Piazza Cavour, Piazza Museo, Via Pessina, Via Broggia, Via Costantinopoli, Vico S. Aniello a Caponapoli, Piazzetta S. Andrea delle Dame, Via del Sole, Piazza Miraglia, Via S. Pietro a Maiella, Piazza Bellini, Via Santa Maria di Costantinopoli, Piazza Museo Nazionale, Via Salvator Rosa, Via F. S. Correra, Piazza Dante, Piazza Sette Settembre, Via Mezzocannone, Largo San Giovanni Maggiore Pignatelli, via Banchi Nuovi e piazza Scipione Ammirato
5	AREA BARRA	Piazza Bisignano, via Villa Bisignano, Corso Sirena, Corso Bruno Buozzi, via Nicola Stigliola, via Luigi Martucci, via Bernardo Quaranta, Via Suor Maria della Passione Beata



Il Prefetto della Provincia di Napoli

VISTI:

- l'art. 2 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, recante "Approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza";
- l'art. 13 della legge 1° aprile 1981 n. 121, recante "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza";
- le circolari del Ministero dell'Interno e, da ultimo, la circolare n. 61694 del 28 luglio 2025;

DISPONE

- **con decorrenza immediata, fino al 16 aprile 2026, l'istituzione a carattere temporaneo e straordinario ex art. 2 T.U.L.P.S. delle zone a vigilanza rafforzata nelle seguenti aree:**

AREA COROGLIO

Via Coroglio, discesa Coroglio, via Nisida, via Pasquale Leonardi Cattolica (da via Coroglio all'incrocio con via Cavalleggeri d'Aosta), via Bagnoli (da via Nuova Agnano all'incrocio con piazza Bagnoli), piazza Bagnoli, via di Pozzuoli (fino ai limiti con il comune di Pozzuoli) e via Campi Flegrei, Via Miseno, via Maiuri, Via Campana, Via Napoli

AREA MERGELLINA E CARACCIOLI

Via Mergellina, piazza Sannazaro, via Sannazaro, via Francesco Caracciolo, piazza Vittoria, via Riviera di Chiaia fino a Piazza della Repubblica, piazza della Repubblica, viale Anton Dohrn, via Partenope, Viale Gramsci, via Pergolesi, via Galiani, via Tommaso Campanella, via Chiatamone

AREA PORTA CAPUANA

CORSO Garibaldi, Piazza Principe Umberto, piazza S. Francesco di Paola, Via Casanova, Piazza Leone, Porta Capuana, via Alessandro Poerio, Via Alfonso D'Aragona, Via Carriera Grande fino a Piazza E. de Nicola, Via Poerio, Piazza Garibaldi, Via Stanislao Mancini, Via Annunziata, Piazza Calenda, Via Pietro Colletta, Porta Capuana, Piazza E. De Nicola, Via Cesare Rosaroll, vico Vasto a Capuana, vico Martiri D'Otranto

AREA PIAZZA BELLINI E PIAZZA DANTE

C.so Umberto, Via Seggio del Popolo, Via dei Cimbri, Piazza Museo Filangieri, Via Duomo, Via Foria, Piazza Cavour, Piazza Museo, Via Pessina, Via Broggia, Via Costantinopoli, Vico S. Aniello a Caponapoli, Piazzetta S. Andrea delle Dame, Via del Sole, Piazza Miraglia, Via S. Pietro a Maiella, Piazza Bellini, Via Santa Maria di Costantinopoli, Piazza Museo Nazionale, Via Salvator Rosa, Via F. S. Correra, Piazza Dante, Piazza Sette Settembre, Via Mezzocannone, Largo San Giovanni Maggiore Pignatelli, via Banchi Nuovi e piazza Scipione Ammirato



Il Prefetto della Provincia di Napoli

AREA BARRA

Piazza Bisignano, via Villa Bisignano, Corso Sirena, Corso Bruno Buozzi, via Nicola Stigliola, via Luigi Martucci, via Bernardo Quaranta, Via Suor Maria della Passione Beata

- **con il correlato divieto di stazionare** nelle zone cittadine per i soggetti che in dette aree assumano atteggiamenti aggressivi, minacciosi o insistentemente molesti, determinando un pericolo concreto per la sicurezza pubblica, tale da ostacolare la libera e piena fruibilità di quelle aree e risultino già destinatari di segnalazioni all'Autorità giudiziaria per uno o più dei reati di seguito indicati:
 - di cui agli artt 73 e 74 DPR 309/90 in materia di stupefacenti;
 - di cui agli artt. 581, 582, 588 e 590 c.p. in materia di reati contro la persona;
 - di cui agli artt. 624 bis c.p. (furto con strappo); 628 c.p. (rapina), 635 c.p. (danneggiamento), 633 c.p. (invasione di terreni o edifici), 697 c.p. (detenzione abusiva di armi) e 699 c.p. (porto abusivo di armi), art. 4 legge 110/1975 (porto di armi od oggetti atti ad offendere);

ORDINA

l'allontanamento dei trasgressori dalle aree sopra indicate;

AVVERTE

che le eventuali violazioni della presente ordinanza saranno valutate anche sotto il profilo della configurazione di illeciti di natura penale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. n. 773 del 18 giugno 1931 e/o dell'art. 650 c.p.

Il contenuto della presente ordinanza ha decorrenza immediata.

La presente ordinanza dovrà essere pubblicata sull'albo pretorio del Comune di Napoli.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, nelle forme e nei termini previsti dal d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, ovvero ricorso giurisdizionale al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione nell'albo pretorio del Comune di Napoli.

Il Prefetto
(di Bari)

cc/s